

**FRANCIA*****Conseil constitutionnel*, decisione n. 2025-1172 QPC del 16 ottobre 2025, M. Chakib G. [Reiterazione del trattenimento amministrativo di uno straniero]**

21/10/2025

Il *Conseil constitutionnel* ha integralmente accolto una *question prioritaire de constitutionnalité* (QPC) che gli era stata sottoposta dalla prima *chambre civile* della *Cour de cassation*.

Erano sospettati d'incostituzionalità gli artt. L. 741-1 e L. 741-7 del Codice sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri e sul diritto di asilo, nella formulazione risultante dalla legge n. 2024-42 del 26 gennaio 2024<sup>1</sup>. Il ricorrente nel giudizio *a quo* lamentava che tali disposizioni non limitassero la possibilità di disporre la reiterazione del trattenimento amministrativo di uno straniero in esecuzione della stessa decisione di allontanamento. Il legislatore avrebbe privato di effetti la garanzia legale costituita dall'individuazione della durata massima di questa misura limitativa della libertà personale. Inoltre, si contestava il fatto che l'amministrazione non fosse sottoposta a esigenze idonee ad assicurare la proporzionalità della misura, in violazione della libertà individuale, della libertà di circolazione del diritto al rispetto della vita privata e del diritto a una vita familiare normale.

Il *Conseil* ha ricordato che nessun principio assicura agli stranieri un diritto «generale e assoluto» all'accesso e al soggiorno in territorio nazionale (par. 7). Le restrizioni possono essere disposte con misure di polizia amministrativa; spetta al legislatore effettuare un bilanciamento fra la prevenzione delle infrazioni contro l'ordine pubblico e il rispetto dei diritti e delle libertà riconosciuti a tutte le persone residenti nel territorio della Repubblica. Fra questi figura la libertà individuale, protetta dall'[art. 66 della Costituzione](#), che non può andare soggetta a limitazioni non necessarie, da valutarsi secondo un canone di proporzionalità.

Secondo l'art. L. 741-1 del Codice, l'autorità amministrativa può disporre il trattenimento amministrativo di uno straniero che è destinatario di una decisione di allontanamento ma non può abbandonare immediatamente il territorio francese. Sono previste tre condizioni: che l'allontanamento rimanga una prospettiva ragionevole, che lo straniero non presenti garanzie idonee a sventare un rischio di sottrazione all'esecuzione della decisione e che nessun'altra misura appaia sufficiente a garantire tale esecuzione. L'art. L. 741-3 prevede che uno straniero possa essere sottoposto a trattenimento amministrativo soltanto per il tempo strettamente necessario alla sua partenza. La misura, la cui durata iniziale è di quattro giorni, può essere prolungata soltanto con l'autorizzazione

---

<sup>1</sup> Si tratta della legge sull'immigrazione oggetto della [decisione n. 2023-863 DC](#) del 25 gennaio 2024; si vedano inoltre le decisioni nn. [2025-1140 QPC](#) del 23 maggio 2025, [2025-1147 QPC](#) dell'11 luglio 2025 e [2025-1158 QPC](#) del 12 settembre 2025.

del giudice per una durata non superiore a sessanta giorni oppure, eccezionalmente, non superiore a novanta giorni.

Quando il trattenimento amministrativo giunge al termine, l'autorità amministrativa può nuovamente disporre il trattenimento amministrativo ai fini dell'esecuzione della stessa decisione. Questa previsione è riconducibile all'obiettivo di combattere l'immigrazione irregolare, a sua volta rientrando nell'obiettivo di valore costituzionale costituito dalla tutela dell'ordine pubblico. Tuttavia, le disposizioni impugnate non limitano il numero delle misure di trattenimento che l'autorità amministrativa può disporre in virtù di una stessa decisione di allontanamento, né la durata complessiva massima del periodo in cui uno straniero può così essere privato della libertà. Non avendo determinato i limiti e le condizioni applicabili alla reiterazione del trattenimento amministrativo, il legislatore non ha previsto garanzie idonee ad assicurare un bilanciamento fra le esigenze costituzionali in gioco. Il *Conseil*, perciò, ha concluso nel senso della violazione dell'art. 66 della Costituzione. Sono rimaste assorbite le altre censure.

Per quanto riguarda gli effetti temporali della pronuncia del *Conseil*, l'abrogazione immediata delle dichiarazioni incostituzionali paralizzerebbe l'azione dell'autorità amministrativa anche nel caso in cui lo straniero si sia sottratto volontariamente a misure di sorveglianza o rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico. Per evitare il prodursi di queste conseguenze, manifestamente eccessive, il *Conseil* ha differito al 1° novembre 2026 il prodursi dell'effetto abrogativo. Fino ad allora, spetterà al giudice del *Tribunal judiciaire* stabilire se una nuova misura di trattenimento amministrativo non sia eccessivamente severa, anche tenendo conto dei precedenti periodi di trattenimento cui la stessa persona è stata sottoposta. Non possono essere contestate, invece, le misure prese prima della pubblicazione della decisione sulla QPC.

\*\*\*

La decisione è consultabile a questo [link](#); questo, invece, è il [link](#) al comunicato-stampa.

*Giacomo Delledonne*